



COMUNE DI ALIMENA
Città Metropolitana di Palermo

----- * -----
Ufficio del Presidente del Consiglio

N° PAP-00379-2025

**Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 10/04/2025 al 17/04/2025**

**L'incaricato della pubblicazione
GIOVANNI LO VERDE**

Via Catania, n. 35
Cod. Fisc. 00429940828 Tel. 0921 646947
protocollo.comunealimena@sicurezzapostale.it

	Ai	Sig.ri Consiglieri Comunali
	Al	Sindaco
	Al	Segretario Comunale
	All'	Assessore Iannello Vanessa
	All'	Assessore Di Maggio Domenico
	All'	Assessore Guarrera Marisa
e, p.c.	All'	Ufficio di Governo Territoriale
	Al	Dipartimento regionale delle Autonomie Locali
	Al	Comandante Carabinieri -Alimena
	Al	Revisore dei Conti
	Al	Res. le Polizia Municipale
	Ai	Responsabili di Area -Sede
	All'	Albo Comunale
		SEDE

OGGETTO: Convocazione del Consiglio comunale in sessione ordinaria.

Si comunica alla S.V., ai sensi dell'art. 20, I ° comma della L.R. n. 7/92 e s.m.i., nonché dell'art. 21 e 22 del vigente statuto comunale, che questo Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per il **16 APRILE 2025 alle ore 17.00.**

Pertanto, si invita la S.V. ad intervenire alla riunione che sarà tenuta nella sala consiliare di questo Comune. Si avverte che, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986, n. 9, così come sostituito dall'art. 21 della L.R. 01.09.1993, n.26, nonché dall'art. 25 del vigente statuto comunale, la mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta.

Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo, alla stessa ora e con il medesimo ordine del giorno, senza ulteriore avviso di convocazione.

Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo, alla stessa ora e con il medesimo ordine del giorno, senza ulteriore avviso di convocazione.

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina scrutatori - Lettura e approvazione verbali precedente seduta;
2. Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2025 e presa d'atto del PEF 2024-2025
3. Presa d'atto dimissioni del consigliere dimesso FURCA LORELLA
4. APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

5. APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA RIPRESA AUDIO-VIDEO IN DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LORO DIFFUSIONE”

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale

F.to Maria Stella

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo del Comune di Alimena, dichiara di avere notificato copia del presente

avviso in data _____, alle ore _____ al Sig. _____, consigliere comunale, consegnandolo a mani del/la _____.

IL MESSO COMUNALE

Documento di Consultazione

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA RIPRESA AUDIO-VIDEO IN DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LORO DIFFUSIONE”.

I CONSIGLIERI COMUNALI: **GIOVANNI DI GANGI - GINO MACADDINO**

PREMESSO

- che è doveroso, da parte dell'Amministrazione Comunale, promuovere e agevolare la trasparenza, l'informazione e la partecipazione alla vita Amministrativa anche tramite la diffusione dei contenuti presentati e discussi nei vari Consigli Comunali;
- che l'art. 46 del vigente Statuto Comunale prevede, tra i principi generali dell'attività amministrativa, il “soddisfacimento delle esigenze degli utenti, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa, il diritto di accesso agli atti e ai servizi, l'informazione e la partecipazione dei cittadini”;

RICONOSCIUTO il diritto dei cittadini di accesso agli atti, alle strutture ed alle informazioni di cui è in possesso la Pubblica Amministrazione (art. 10 del D.Lgs.n.267/2000);

VISTO il parere del 28 Maggio 2001 con cui l'Autorità Garante della Privacy ha stabilito che “lo svolgimento delle sedute pubbliche di organi come il Consiglio Comunale può essere documentato via internet. E' necessario informare tutti i presenti della diffusione delle immagini, anche attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici e osservare poi una particolare cautela per i dati sensibili per i quali si deve rispettare rigorosamente il principio di stretta necessità ed evitare in ogni caso di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute”;

VISTO il parere dell'11 Marzo 2002 con cui l'Autorità Garante della Privacy, nel ribadire la possibilità di effettuare riprese video e diffusione delle sedute dei Consigli Comunali, ha individuato nel regolamento lo strumento idoneo a disciplinare modalità e limiti di pubblicità delle sedute;

DATO ATTO che ormai, la quasi totalità degli altri Comuni d'Italia si sono attivati da tempo, approvando un proprio regolamento, per poter garantire la massima trasparenza e partecipazione dei propri cittadini, attraverso le video-riprese e la trasmissione in diretta o in differita dei lavori del Consiglio Comunale;

RITENUTO, pertanto, di regolamentare nel dettaglio le modalità di riprese audio-video del Consiglio Comunale di Alimena;

CONSIDERATO che, al fine di garantire maggiore partecipazione dei cittadini, si ritiene opportuno, per la soddisfazione di tali esigenze, adottare un regolamento autonomo rispetto al vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO lo schema di regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e loro diffusione composto da n. 9 articoli, allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO quindi necessario attivare gli uffici comunali, prevedendo anche eventuali risorse in bilancio, affinché si possa dotare la sala consiliare di apposita strumentazione, in modo tale da affiancare alla normale attività consiliare anche attività amministrative quali: riunioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, convegni, conferenze, manifestazioni varie, da svolgersi anche in situazioni in cui non è consentita l'attività in presenza;

Propongono al Consiglio Comunale

- Di approvare, per i motivi di cui in premessa, il regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e loro diffusione, composto da n. 9 articoli, facente parte integrante e sostanziale della presente.

Giovanni Di Gangi

Gino Macaddino



Numero Proposta: 12/2025 del 18/03/2025

Ufficio Proponente: AREA 3 ECONOMICO FINANZIARIA

Delibera N° _____ del _____

Comune di Alimena

Città Metropolitana di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2025 e presa d'atto del PEF 2024-2025

- Amministratore proponente:
- Responsabile dell'Area: ANTONIO CICERO
- Parere Contabile: DOVUTO

ANNOTAZIONI

VARIE:

Ai sensi dell'Art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, sulla proposta della deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. miei., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”
- **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

1

- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

VISTI inoltre,

- l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
 - o “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - o “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

VISTO l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente ...” e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

VISTA quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)” che ai sensi dell’art. 1.1. “... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”.

CONSIDERATO che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l’applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l’anno 2025;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell’MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree

comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2024-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle componenti presenti nel singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, con riferimento all'anno 2025, non deve superare la misura del 9,6%, in base al quale il totale delle voci del PEF determinate per ciascuna annualità, non può

eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2, consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali altre componenti di costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite del 9,6%;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno 2023;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC), sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con cui ha precisato che occorre considerare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno 2024 sono da considerare poste a valle del PEF anche le componenti perequative Ur1 e Ur2;

PRESO ATTO quindi che, il Piano Economico Finanziario per periodo 2025 trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all'art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF ammonta ad € 352.956,00, ma che, a tale importo, occorre aggiungere le componenti a valle del PEF, per la determinazione delle tariffe TARI, corrispondenti all'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR per € 941,00 ed alle riscossioni per recupero evasione per € 28.000,00, per un totale di € 324.015,00 così ripartiti:

- COSTI FISSI € 54.902,00;
- COSTI VARIABILI € 269.113,00.

RITENUTO per l'anno 2025 di attribuire alle utenze domestiche l'88,07% del costo complessivo ed il restante 11,93% alle utenze non domestiche;

RICHIAMATE:

- le *“Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni* del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato *“... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti*

rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ..." e dall'altro si prevede che "... "Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ..."

- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2025 sono determinate assumendo quale montante dei costi, l'importo totale del PEF relativo all'anno 2025, come indicato nel tool del PEF biennale 2024-2025;

CONSIDERATO, per l'annualità 2025 vengono rispettati i costi previsti nel PEF pluriennale 2024/2025;

CONSIDERATO, pertanto, che non essendo intervenuti scostamenti, si conferma il PEF 2024/2025 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/06/2024;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2025, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "A" della presente deliberazione;

VISTA la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) □□1,□, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) □□2,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n.147 del 27/12/2013;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2025;

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*

VISTO il Bilancio di Previsione 2025/2027 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 19/02/2025;

DARE ATTO inoltre che la TARI 2025, vista la volontà dell'Amministrazione, ed il Regolamento Comunale, art. 23/D, che prevede fino ad un massimo di 3 rate, verrà riscossa con 3 rate aventi scadenza:

- 1° rata o rata unica – 31 luglio 2025;
- 2° rata scadenza – 30 settembre 2025;
- 3° rata scadenza – 4 dicembre 2025.

TUTTO CIÒ PREMESSO, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2025**, di cui alla **Tabella B)** relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

DATO altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r *"...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ..."*;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il decreto del Ministero dell'interno 24 dicembre 2024, recante "Differimento al 28 febbraio 2025 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2025;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *"...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ..."*;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO il D.lgs n. 118/2011

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

- a) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b) che con la presente delibera viene dato atto dei dati contenuti nel PEF pluriennale 2024-2025, nonché di quelli del PEF 2025 per la determinazione delle tariffe TARI 2025;
- c) di dare atto che il PEF 2025 ammonta ad € 324.015,00 come indicato all'allegato "A", parte integrante e sostanziale, così come validato dall'ente di governo denominato S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST, quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 363/2021/RIF/r di ARERA, così come integrato e modificato dalle Deliberazioni di ARERA n. 389/2023/R/rif e n. 7/2024/R/rif;
- d) di approvare per l'anno 2025, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento, sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati; dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;
- e) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2025;
- f) di stabilire che la TARI verrà riscossa in 3 rate aventi scadenza:
 - 1° rata o rata unica scadenza entro il 31 luglio 2025;
 - 2° rata scadenza entro il 30 settembre 2025;
 - 3° rata scadenza entro il 04 dicembre 2025.
- g) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5 %;
- h) di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - □□1,□, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - □□2,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- i) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al

Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

- j) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Documento di Consultazione

	2024			2025		
	Alimena			Alimena		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	29.680	-	29.680	28.402	-	28.402
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	36.343	-	36.343	34.778	-	34.778
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	42.991	-	42.991	41.139	-	41.139
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	140.750	-	140.750	134.689	-	134.689
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 - CO ^{OP} _{19,1V}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 - CO ^{OP} _{19,2V}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 - CO ^{OP} _{19,3V}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing - b	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance - AR _{se}	30.095	-	30.095	15.043	-	15.043
Fattore di Sharing - a	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing - b(1+a)	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing - b(1+a)AR _{se}	10.834	-	10.834	5.415	-	5.415
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC _{tot} ₁₉	-	2.046	2.046	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	27.520	27.520	-	27.520	27.520
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	2.000	-	2.000	8.000	-	8.000
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	240.930	29.546	270.495	241.593	27.520	269.113
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	15.416	3.411	18.827	14.752	3.264	18.016
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	-	21.628	21.628	-	20.696	20.696
Costi generali di gestione - CGG	22.226	13.899	36.126	21.269	13.301	34.570
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi - CO _{AL}	-	6.602	6.602	-	6.318	6.318
Costi comuni - CC	22.226	42.129	64.356	21.269	40.315	61.584
Ammortamenti - Amm	3.114	-	3.114	310	-	310
Accantonamenti - Acc	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto - R	3.504	1.120	4.624	3.397	1.089	4.486
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{inc}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 - CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale - CK	6.618	1.120	7.738	3.707	1.089	4.796
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 - CO ^{OP} _{19,1F}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 - CO ^{OP} _{19,2F}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - CO ^{OP} _{19,3F}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC _{tot} ₁₉	-	909	909	-	554	554
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	44.240	47.569	91.830	39.729	44.114	83.843
ΣTa+ ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	285.190	77.135	362.325	281.322	71.634	352.956
ΣTa+ ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	285.190	77.135	362.325	281.322	71.634	352.956
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata - %			65%			65%
q _{0,2} - t _{on}			631,00			587,64
costo unitario effettivo - C _{ueff} - €/centi/kg			55,06			58,45
Benchmark di riferimento [centi€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			43,40			43,40
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata - γ ₁			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ ₂			-0,30			-0,30
Totale - γ			-0,40			-0,40
Coefficiente di gradualità - (1+ γ)			0,60			0,60
Verifica del limite di crescita						
PI ₀			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività - X ₀			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - Q ₀			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG ₀			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 - C ₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione - CR ₀			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			6,59%			6,59%
(1+ρ)			1,0699			1,0699
ΣT ₀			362.325			352.956
ΣTV _{0,1}			231.344			270.495
ΣTF _{0,1}			128.588			91.830
ΣT _{0,1}			359.932			362.325
ΣT _{0,1} / ΣT _{0,1}			1,0066			0,9741
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della (ΣT ₀ -ΣT _{max})			362.325			352.956
TVa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	240.930	29.546	270.495	241.593	27.520	269.113
Tfa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	44.240	47.569	91.830	39.729	44.114	83.843
Ta+TVa+Tfa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	285.190	77.135	362.325	281.322	71.634	352.956
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			28.941			28.941
ΣTV ₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			270.495			269.113
ΣTF ₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			62.888			54.902
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			333.384			324.014
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,64			0,64
Calcolo H di partenza						
AR ^{max} _{sc} - si			-			-
CRD ^{max} _{sc} - si			-			-
H di partenza			0,05			
Classe di partenza H			I			
Obiettivi			5,0%			10,0%
Classe obiettivo			I			H

Documento di Consultazione

COMUNE DI ALIMENA



PIANO TARIFFARIO ANNI 2025

Ex art. 8 D.P.R. 27 Aprile 1999 n. 158

Sommario

Premessa	3
1 RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA LE UTENZE DOMESTICHE E LE UTENZE NON DOMESTICHE	4
a. COSTI FISSI.....	4
b. COSTI VARIABILI	5
2 INDIVIDUAZIONE COEFFICIENTI E APPLICAZIONE TARIFFE	6
a. UTENZE DOMESTICHE	7
i. PARTE FISSA DELLA TARIFFA	7
ii. PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA	8
iii. RIEPILOGO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2025	9
b. UTENZE NON DOMESTICHE	10
i. PARTE FISSA DELLA TARIFFA	10
ii. PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA	11
iii. RIEPILOGO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2025	12
3 RIEPILOGO TARIFFE TARI 2025	15

Documento di Consultazione

Premessa

Acquisita la validazione del PEF Tari 2024 – 2025 da parte dell'ETC, ovvero l'SRR Palermo Provincia Est, si procede alla predisposizione del Piano Tariffario per le annualità 2025.

La redazione del seguente Piano, prevede innanzitutto la ripartizione dei Costi fissi e variabili tra le Utenze domestiche e le Utenze non domestiche, mediante gli appositi criteri che l'Ente ha ritenuto opportuno adottare.

Successivamente alla ripartizione dei costi tra le diverse utenze si perverrà alla determinazione della tariffa, tenendo conto dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158 del 1999.

Documento di Consultazione

1 RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA LE UTENZE DOMESTICHE E LE UTENZE NON DOMESTICHE

Il Metodo Normalizzato, utilizzato per l'individuazione delle tariffe della Tari, prevede, come precisato in premessa, una diversa ripartizione dei costi, tra le Utenze domestiche e le Utenze non domestiche.

Le Utenze domestiche sono costituite dalle abitazioni familiari e relative pertinenze, e sono distinte in sei diverse categorie, a seconda del numero degli occupanti o, in mancanza, dei componenti del nucleo familiare.

Le Utenze non domestiche costituiscono le restanti utenze, ovvero le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere. Tale categoria è differenziata in relazione all'attività svolta, così come previsto espressamente dal D.P.R. 158 del 1999. In particolare, per ciò che concerne i Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è indicata una disaggregazione in 21 differenti categorie, mentre per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, è indicata una differenziazione in 30 categorie diverse.

a. COSTI FISSI

Ai sensi del comma 2.3 del MTR-2 il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a:

$$\Sigma TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + CO_{116TF,a}^{exp} + CQ_{TF,a}^{exp} + COI_{TF,a}^{exp} + RC_{tot TF,a}$$

Applicando la formula di cui sopra, così come derivante dall'applicazione dei parametri di competenza dell'ETC, i costi fissi presentano i valori seguenti:

2025
$\Sigma TF_a = \text{€ } 54.902,00$

La ripartizione dei Costi fissi, tra Utenze domestiche e Utenze non domestiche, è stata così modulata:

2025
Criterio: sulla base della ripartizione adottata l'anno precedente
UD: 88,07 %
UND: 11,93 %

b. COSTI VARIABILI

Ai sensi del comma 2.2 del MTR-2 il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a:

$$\Sigma TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + CO_{116TV,a}^{exp} + CQ_{TV,a}^{exp} + COL_{TV,a}^{exp} - b_a(AR_a) - b_a(1 + \omega_a)AR_{SC,a} + RC_{tot\ TV,a}$$

Applicando la formula di cui sopra, così come derivante dall'applicazione dei parametri di competenza dell'ETC, i costi variabili presentano i valori seguenti:

2025
$\Sigma TV_a = \text{€ } 269.113,00$

Anche la ripartizione dei Costi variabili, tra Utenze domestiche e Utenze non domestiche, è stata così modulata:

2025
Criterio: sulla base della ripartizione adottata l'anno precedente
UD: 88,07 %
UND: 11,93 %

2 INDIVIDUAZIONE COEFFICIENTI E APPLICAZIONE TARIFFE

Per l'applicazione del Metodo Normalizzato, si rende necessaria la propedeutica individuazione del valore dei singoli coefficienti k , all'interno di un range predeterminato dal legislatore (ad esclusione del coefficiente k_a che è fisso). Il valore di detti coefficienti varia in relazione al numero di abitanti: sono previste due tipologie di tabelle, a seconda che il Comune in oggetto abbia una popolazione superiore o inferiore ai 5.000 abitanti. All'uopo giova ricordare che i coefficienti individuati sono distinti, tra Utenze domestiche e Utenze non domestiche, sulla base della loro funzione, ovvero in relazione all'incidenza sulla quota fissa o variabile della tariffa.

In particolare:

- Utenze domestiche
 - 1 K_a : coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare, individuato in misura fissa in relazione alla popolazione e all'ubicazione geografica (Nord, Centro, Sud);
 - 2 K_b : coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare, individuato all'interno di un range di valori, non in relazione all'ubicazione geografica;
- Utenze non domestiche
 - 1 K_c : coefficiente di produzione potenziale delle diverse tipologie di attività commerciali, industriali, artigianali e professionali, individuato per l'attribuzione della quota fissa della tariffa;
 - 2 K_d : coefficiente di produzione potenziale kg/mq anno delle diverse tipologie di attività commerciali, industriali, artigianali e professionali, individuato per l'attribuzione della quota variabile della tariffa;

I coefficienti individuati per l'applicazione della tariffa sono riportati nelle successive tabelle.

a. UTENZE DOMESTICHE

i. PARTE FISSA DELLA TARIFFA

La parte fissa prevede l'applicazione della seguente formula:

$$Tf(n,S) = Quf * S * ka(n)$$

dove:

Tf(n,S): Tariffa fissa utenze domestiche

in funzione di

n: numero di componenti;

S: superficie abitazione;

Quf: quota unitaria €/mq determinata attraverso la seguente formula:

$$Quf = Ctuf / \sum S(n) * Ka(n)$$

Ctuf: costi fissi attribuiti alle utenze domestiche;

Ka(n): coefficiente di adattamento per superficie in base al numero di componenti.

ii. PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA

La parte variabile prevede l'applicazione della seguente formula:

$$Tvd(n,S) = Quv * kb * Cu$$

dove:

Tvd (n,S): Tariffa variabile utenze domestiche

in funzione di

n: numero di componenti;

S: superficie abitazione;

Quv: quota unitaria determinata attraverso la seguente formula:

$$Quv = Qtot / \sum N(n) * Kb(n)$$

Qtot: quantità totale di rifiuti attribuita alle utenze domestiche;

Kb(n): coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare

N(n): numero totale di utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Cu: costo unitario €/kg, determinato attraverso la seguente formula:

$$Cu: Cvd\text{tot}/Qdtot$$

Cvd\text{tot}: costi variabili totali attribuiti alle utenze domestiche;

Qdtot: quantità di rifiuti totali relativi alle utenze domestiche.

iii. RIEPILOGO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE **2025**

UTENZE DOMESTICHE					CALCOLO PARTE FISSA					CALCOLO PARTE VARIABILE						TOTALE GETTITO
Famiglie	Numero utenze per Parte fissa	Superficie totale abitazioni per Parte fissa	Numero utenze per Parte variabile	Superficie totale abitazioni per Parte variabile	Coeff.		Quota unitaria PF Euro/mq	Gettito QF Utenze domestiche (non arrotond.)	QUOTA FISSA	Coeff		Costo unitario Parte variabile	Quota di produzione unitaria P. variabile	Gettito QV Utenze domestiche (non arrotond.)	QUOTA VARIABILE	Gettito QF+QV (non arrotond.)
	n	mq	n	mq	Ka		Qu _f	Euro	Euro/mq	Kb		Cu	Qu _v	Euro	Euro/Utenza	Euro
					Sud > 5000	S.tot*Ka	Crut/SommaS(n) *Ka(n)	Qu _f *S*Ka	Qu _f *Ka	Kb*Nuc	Vtot / Qdrot	Qrot / Somm N(n) * Kb(n)	Qu _v *Kb*Cu*Nuc	Qu _v * Kb * CU		
Famiglie di 1 componente	945,00	76.754,43	600,50	59.665,30	0,75	57.565,82	0,38	€ 21.652,69	€ 0,38	1,2000	720,60	0,4210	373,4760	€ 113.306,64	188,69	€ 134.959,34
Famiglie di 2 componenti	495,46	41.239,30	289,46	33.135,46	0,88	36.290,58	0,38	€ 13.650,21	€ 0,33	1,4000	405,24	0,4210	373,4760	€ 63.720,28	220,14	€ 77.370,55
Famiglie di 3 componenti	218,20	18.896,98	133,20	15.860,58	1,00	18.896,98	0,38	€ 7.107,87	€ 0,38	1,5000	199,80	0,4210	373,4760	€ 31.416,41	235,86	€ 38.524,29
Famiglie di 4 componenti	126,80	12.228,80	88,20	10.511,60	1,08	13.207,10	0,38	€ 4.967,69	€ 0,41	1,7000	149,94	0,4210	373,4760	€ 23.576,46	267,31	€ 28.544,15
Famiglie di 5 componenti	29,80	2.328,80	17,60	1.888,60	1,11	2.584,97	0,38	€ 972,30	€ 0,42	1,8000	31,68	0,4210	373,4760	€ 4.981,34	283,03	€ 5.953,65
Famiglie di 6 o + componenti	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,38	€ 0,00	€ 0,42	1,9000	0,00	0,4210	373,4760	€ 0,00	298,76	€ 0,00
TOTALE	1.815,26	151.448,31	1.128,96	121.061,54		128.545,45		€ 48.350,83			1.507,26			€ 237.001,14		€ 285.351,97

* Alle pertinenze di abitazioni viene applicata solo la quota fissa della tariffa.

b. UTENZE NON DOMESTICHE

i. PARTE FISSA DELLA TARIFFA

La parte fissa prevede l'applicazione della seguente formula:

$$\mathbf{Tfnd(ap,Sap) = Qapf * Sap * kc(ap)}$$

dove:

Tfnd(ap,Sap): Tariffa fissa utenze non domestiche

in funzione di

ap: tipologia attività produttiva;

Sap: superficie locali attività produttive;

Qapf: quota unitaria €/mq determinata attraverso la seguente formula:

$$\mathbf{Qapf = Ctapf / \sum Sap * Kc(ap)}$$

Ctapf: costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche;

Kc(ap): coefficiente di produzione potenziale delle diverse tipologie di attività produttive.

ii. PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA

La parte variabile prevede l'applicazione della seguente formula:

$$Tvnd(ap,Sap) = Cu * Sap * kd$$

dove:

Tvnd(ap,Sap): Tariffa variabile utenze non domestiche

in funzione di

ap: tipologia attività produttiva;

Sap: superficie locali attività produttive;

Cu: costo unitario determinato attraverso la seguente formula:

$$Cu = CVtot / Qndtot$$

CVtot: costo variabile attribuito alle utenze non domestiche;

Qndtot: quantità totale di rifiuti proveniente dalle utenze non domestiche

kd: coefficiente di produzione potenziale kg/mq anno delle diverse tipologie di attività produttive

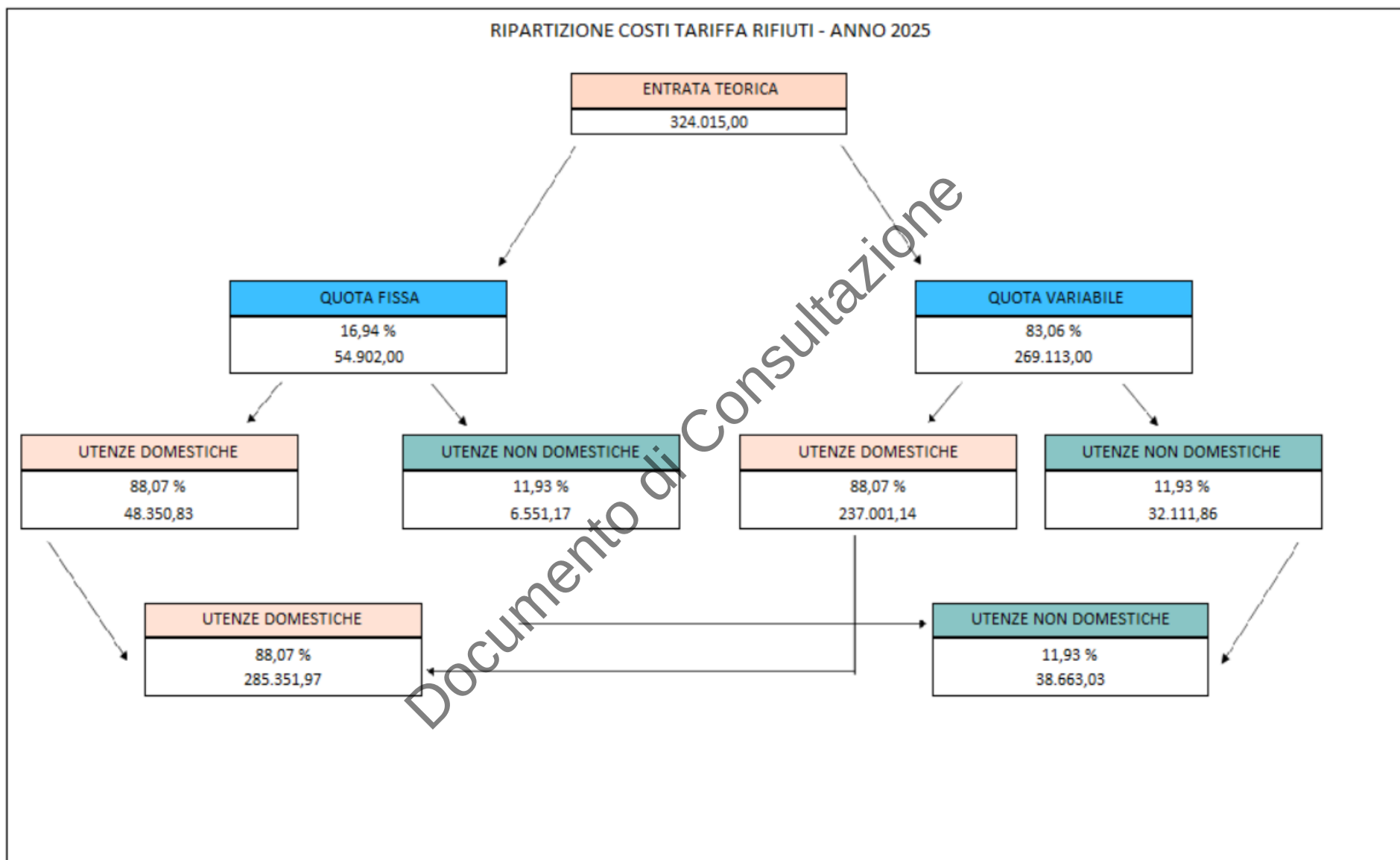
iii. RIEPILOGO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2025

UTENZE NON DOMESTICHE						CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA					CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE					TOTALE TARIFFA	TOTALE GETTITO
						Coeff.		Quota unitaria QF Euro/mo	Gettito QF Utenze non domestiche (non arrotond.)	QUOTA FISSA	Coeff.		Costo unitario parte variabile	Gettito QV Utenze non domestiche (non arrotond.)	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE	Gettito Qf+Qv (non arrotond.)
	Categorie > 5000 abitanti	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Quota attività	Superficie media locali			Qapf	Euro	Euro/mq	Kd	kg/anno stimati	Cu	Euro	Euro/mq	Euro/mq	Euro
		n	mq	%	mq	Sud > 5000	S.tot*Kc	Ctapf / Somm S(ap) * Kc(ap)	Quf*S*Kc	Quf*Kc		S*Kd	Cvtot / Qndtot	Sap*Kd(ap) *Cu	Cu*Kd	QF+QV	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	13,00	582,00	6,91 %	44,77	0,63	366,66	0,77	€ 282,75	€ 0,49	5,50	3.201,00	0,43	€ 1.375,80	€ 2,36	€ 2,85	€ 1.658,54
2	Cinematografi e teatri	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,47	0,00	0,77	€ 0,00	€ 0,36	4,12	0,00	0,43	€ 0,00	€ 1,77	€ 2,13	€ 0,00
3	Autorimessi e magazzini senza alcuna vendita diretta	9,00	2.099,00	24,94 %	233,22	0,44	923,56	0,77	€ 712,19	€ 0,34	3,90	8.186,10	0,43	€ 3.518,41	€ 1,68	€ 2,02	€ 4.230,60
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,00	420,00	4,99 %	210,00	0,74	310,80	0,77	€ 239,67	€ 0,57	6,55	2.751,00	0,43	€ 1.182,39	€ 2,82	€ 3,39	€ 1.422,06
5	Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,59	0,00	0,77	€ 0,00	€ 0,45	5,20	0,00	0,43	€ 0,00	€ 2,23	€ 2,68	€ 0,00
6	Esposizioni, autosaloni	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,57	0,00	0,77	€ 0,00	€ 0,44	5,04	0,00	0,43	€ 0,00	€ 2,17	€ 2,61	€ 0,00
7	Alberghi con ristorante	0,00	0,00	0,00 %	0,00	1,41	0,00	0,77	€ 0,00	€ 1,09	12,45	0,00	0,43	€ 0,00	€ 5,35	€ 6,44	€ 0,00
8	Alberghi senza ristorante	0,00	0,00	0,00 %	0,00	1,08	0,00	0,77	€ 0,00	€ 0,83	9,50	0,00	0,43	€ 0,00	€ 4,08	€ 4,91	€ 0,00
9	Case di cura e riposo	0,00	0,00	0,00 %	0,00	1,09	0,00	0,77	€ 0,00	€ 0,84	9,62	0,00	0,43	€ 0,00	€ 4,13	€ 4,97	€ 0,00
10	Ospedali	0,00	0,00	0,00 %	0,00	1,43	0,00	0,77	€ 0,00	€ 1,10	12,60	0,00	0,43	€ 0,00	€ 5,42	€ 6,52	€ 0,00

11	Uffici, agenzie, studi professionali	17,60	851,00	10,11 %	48,35	1,17	995,67	0,77	€ 767,80	€ 0,90	10,30	8.765,30	0,43	€ 3.767,35	€ 4,43	€ 5,33	€ 4.535,15
12	Banche ed istituti di credito	1,00	150,00	1,78 %	150,00	0,79	118,50	0,77	€ 91,38	€ 0,61	6,93	1.039,50	0,43	€ 446,78	€ 2,98	€ 3,59	€ 538,16
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni	21,00	1.319,00	15,67 %	62,81	1,13	1.490,47	0,77	€ 1.149,36	€ 0,87	9,90	13.058,10	0,43	€ 5.612,40	€ 4,26	€ 5,13	€ 6.761,77
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,80	104,00	1,24 %	27,37	1,50	156,00	0,77	€ 120,30	€ 1,16	13,22	1.374,88	0,43	€ 590,93	€ 5,68	€ 6,84	€ 711,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, capelli e ombrelli,	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,91	0,00	0,77	€ 0,00	€ 0,70	8,00	0,00	0,43	€ 0,00	€ 3,44	€ 4,14	€ 0,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,00	0,00	0,00 %	0,00	1,67	0,00	0,77	€ 0,00	€ 1,29	14,69	0,00	0,43	€ 0,00	€ 6,31	€ 7,60	€ 0,00
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	7,60	269,20	3,20 %	35,42	1,19	320,35	0,77	€ 247,03	€ 0,92	10,45	2.813,14	0,43	€ 1.209,09	€ 4,49	€ 5,41	€ 1.456,13
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,30	322,50	3,83 %	97,73	1,04	335,40	0,77	€ 258,64	€ 0,80	9,11	2.937,97	0,43	€ 1.262,75	€ 3,92	€ 4,72	€ 1.521,39
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,50	195,00	2,32 %	78,00	1,38	269,10	0,77	€ 207,51	€ 1,06	12,10	2.359,50	0,43	€ 1.014,12	€ 5,20	€ 6,26	€ 1.221,63
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,94	0,00	0,77	€ 0,00	€ 0,72	8,25	0,00	0,43	€ 0,00	€ 3,55	€ 4,27	€ 0,00
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,70	400,00	4,75 %	45,95	0,92	368,00	0,77	€ 283,78	€ 0,71	8,11	3.244,00	0,43	€ 1.394,28	€ 3,49	€ 4,20	€ 1.678,06
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,70	266,40	3,17 %	72,00	2,81	748,58	0,77	€ 577,26	€ 2,17	24,69	6.577,42	0,43	€ 2.826,99	€ 10,61	€ 12,78	€ 3.404,25
23	Mense, birrerie, amburgherie	0,00	0,00	0,00 %	0,00	6,33	0,00	0,77	€ 0,00	€ 4,88	55,70	0,00	0,43	€ 0,00	€ 23,94	€ 28,82	€ 0,00
24	Bar, caffè, pasticceria	4,70	269,40	3,20 %	57,32	2,56	689,66	0,77	€ 531,83	€ 1,97	22,50	6.061,50	0,43	€ 2.605,25	€ 9,67	€ 11,64	€ 3.137,08

25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	6,50	365,00	4,34 %	56,15	2,00	730,00	0,77	€ 562,93	€ 1,54	17,60	6.424,00	0,43	€ 2.761,05	€ 7,56	€ 9,10	€ 3.323,98
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,00	0,00	0,00 %	0,00	2,45	0,00	0,77	€ 0,00	€ 1,89	21,55	0,00	0,43	€ 0,00	€ 9,26	€ 11,15	€ 0,00
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,50	93,50	1,11 %	37,40	2,21	206,63	0,77	€ 159,34	€ 1,70	19,47	1.820,44	0,43	€ 782,43	€ 8,37	€ 10,07	€ 941,78
28	Ipermercati di generi misti	0,00	0,00	0,00 %	0,00	2,73	0,00	0,77	€ 0,00	€ 2,11	23,98	0,00	0,43	€ 0,00	€ 10,31	€ 12,42	€ 0,00
29	Banchi di mercato genere alimentari	0,00	0,00	0,00 %	0,00	8,24	0,00	0,77	€ 0,00	€ 6,35	72,55	0,00	0,43	€ 0,00	€ 31,18	€ 37,53	€ 0,00
30	Discoteche, night club	1,00	244,00	2,90 %	244,00	1,91	466,04	0,77	€ 359,38	€ 1,47	16,80	4.099,20	0,43	€ 1.761,85	€ 7,22	€ 8,69	€ 2.121,23
31	Attività che utilizzano l'isola ecologica	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,77	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE		107,90	7.950,00	100%	1.500,52	52,33	8.495,43		€ 6.551,17		460,38	74.713,06		€ 32.111,86			€ 38.663,03

Documento di Consultazione



Documento di Consultazione



Comune di Alimena

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2025 e presa d'atto del PEF 2024-2025

Il Dirigente del AREA 3 ECONOMICO FINANZIARIA a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Alimena, 18/03/2025

Il Dirigente del
AREA 3 ECONOMICO FINANZIARIA

ANTONIO CICERO



Comune di Alimena

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2025 e presa d'atto del PEF 2024-2025

Il Dirigente del AREA 3 ECONOMICO FINANZIARIA a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Alimena, 18/03/2025

Il Dirigente del
AREA 3 ECONOMICO FINANZIARIA

ANTONIO CICERO



Numero Proposta: 12/2025 del 18/03/2025

Ufficio Proponente: AREA 3 ECONOMICO FINANZIARIA

Delibera N° _____ del _____

Comune di Alimena

Città Metropolitana di Palermo

SEDUTA

Data della seduta: _____ Ora: _____

ASSENTI:

PRESENTI:

ESITO DECISIONALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO



Numero Proposta: 14/2025 del 21/03/2025

Ufficio Proponente: AREA 1 AMMINISTRATIVA

Delibera N° _____ del _____

Comune di Alimena

Città Metropolitana di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Amministratore proponente:
- Responsabile dell'Area: RITA CALABRESE
- Parere Contabile: NON DOVUTO

ANNOTAZIONI

VARIE:

Ai sensi dell'Art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, sulla proposta della deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: NON DOVUTO

OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- che il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il Regolamento UE 679/2016 (GDPR- *General Data Protection Regulation*) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell'Unione europea;
- che il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il 4 Maggio 2016, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, dopo un periodo di transizione di due anni, in quanto non richiede alcuna forma di legislazione applicativa o attuativa da parte degli stati membri;
- che il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un panorama delle principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, devono tenere presenti ai fini della piena applicazione del Regolamento;
- che il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, noto anche come Codice Privacy, modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 disciplina il trattamento dei dati personali e garantisce il rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone recependo le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679

RILEVATO:

- che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di privacy a partire dal 25 maggio 2018;
- che appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedurali e regole di dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che permettano a questo Ente di poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell'attuazione delle disposizioni introdotte dal nuovo Regolamento UE;

Vista l'approvazione con deliberazione di G.C n. 28 del 14/03/2025 dello schema di Regolamento comunale di attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione e delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTO il Regolamento allegato e ritenuto opportuno procedere alla sua approvazione per permettere a questa Amministrazione di provvedere con immediatezza all'attuazione del Regolamento UE 2016/679;

RICHIAMATO l'art. 42, c.2, lett. a), D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato acquisito ed Allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal competente Responsabile;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati

- 1) DI APPROVARE il Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dati personali, che consta di n. 16 articoli che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e che sostituisce il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 06/07/2018 attuativo del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- 2) DI DARE ATTO che con successivi provvedimenti, adottati dai soggetti competenti di questa Amministrazione, si procederà secondo la disciplina contenuta nel presente atto ed in conformità a quanto stabilito nel Regolamento UE 2016/679, ovvero della normativa nazionale delegata, ove non si sia già provveduto;
- 3) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

Comune di ALIMENA Città Metropolitana di Palermo



REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Comune di ALIMENA

Citta Metropolitana di Palermo

SOMMARIO

Articolo 1	OGGETTO E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 2	DEFINIZIONI	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 3	TITOLARE DEL TRATTAMENTO	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 4	REFERENTE O DELEGATO DEL TITOLARE	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 5	RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 6	AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 7	DATA PROTECTION OFFICER - DPO	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 8	AMMINISTRATORE DI SISTEMA	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 9	SICUREZZA DEL TRATTAMENTO	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 10	REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 11	VIOLAZIONE DEI DATI (DATA BREACH)	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 12	VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (DPIA)	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 13	DIRITTI DEGLI INTERESSATI	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 14	TRASPARENZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 15	OBBLIGO DI RISERVATEZZA	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 16	RINVIO	Errore. Il segnalibro non è definito.

Comune di ALIMENA

Citta Metropolitana di Palermo

Articolo 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

1. Il presente documento ha per oggetto misure procedurali e regole di dettaglio ai fini della migliore funzionalità ed efficacia dell'attuazione del Regolamento europeo 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai trattamenti dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale Protezione Dati o General Data Protection Regulation - GDPR del 27 aprile 2016 n. 679), nonché del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e s.m.i., che si intendono integralmente richiamati, per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento.
2. Ai fini del presente Regolamento, i trattamenti sono compiuti dal Comune di Alimena per le seguenti finalità:
 - a) adempimento di un obbligo legale previsto dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
 - b) esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune di ALIMENA
 - c) esecuzione di un contratto con i soggetti interessati;
 - e) specifiche finalità diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purché l'interessato esprima il consenso al trattamento.
 - f) Legittimo interesse a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali degli interessati che richiedono la protezione dei dati personali.

Articolo 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) **dato personale:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente. Rientrano sia i dati personali cosiddetti comuni (cognome e nome, recapiti, data e luogo di nascita, codici identificativi, targa di veicoli, foto del volto, dati finanziari e di pagamento, dati relativi a documenti d'identità, dati di geolocalizzazione) sia le categorie particolari di dati, idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, nonché i dati personali relativi a condanne penali e reati;
 - b) **interessato:** la persona fisica a cui i dati personali si riferiscono;
 - c) **trattamento:** qualsiasi operazione compiuta sui dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la

Comune di ALIMENA

Citta Metropolitana di Palermo

limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- d) **titolare del trattamento:** il Comune di ALIMENA, quale autorità pubblica che singolarmente o insieme ad altri determina finalità e mezzi del trattamento di dati personali;
 - e) **delegato del Titolare:** il Dirigente che esercita le funzioni del Titolare nell'ambito dell'incarico assegnato;
 - f) **autorizzati dal Titolare:** il personale dell'Ente che, nell'ambito della struttura organizzativa di assegnazione, tratta i dati personali necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
 - g) **responsabile del trattamento:** la persona fisica o giuridica, o l'autorità pubblica che tratta dati personali per conto del Comune di Alimena;
 - h) **autorità di controllo:** l'Autorità designata anche ai fini dell'attuazione in Italia del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 e denominata Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy).
2. Per tutte le ulteriori definizioni ai fini del presente Regolamento si rinvia al Regolamento Europeo del 27 aprile 2016 n. 679.

Articolo 3 TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- 1. Il Comune di Alimena è il Titolare del trattamento dei dati personali, a cui competono le decisioni in ordine alla finalità e ai mezzi del trattamento dei dati personali raccolti o meno in banche dati, automatizzate o cartacee (di seguito indicato con "Titolare").
- 2. Le funzioni di Titolare del trattamento sono esercitate da ciascun Dirigente nel rispettivo ambito di competenza, in conformità all'assetto organizzativo del Comune di Alimena e alle disposizioni del presente Regolamento.
- 3. Il Titolare è responsabile del rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali stabiliti dall'art. 5 del GDPR: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza.
- 4. Il Titolare garantisce misure tecniche ed organizzative adeguate a dimostrare che il trattamento di dati personali è effettuato in modo conforme al GDPR. Le misure sono definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato stabiliti dagli articoli 15-22 del Regolamento europeo, nonché le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro esercizio.
- 5. Gli interventi necessari per l'attuazione delle misure sono considerati nell'ambito degli strumenti di programmazione previa apposita analisi preventiva della situazione in essere, tenuto conto dei costi di attuazione, della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi dallo stesso derivanti, aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Comune di ALIMENA

Citta Metropolitana di Palermo

6. Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare deve effettuare una DPIA – Data Protection Impact Assessment (Valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, sentito eventualmente anche il parere del DPO.
7. Il Titolare nomina il Data Protection Officer – DPO (Responsabile della Protezione dei Dati), dandone comunicazione al Garante Privacy, con le modalità stabilite dall'autorità di controllo, e con le funzioni e i compiti previsti nel successivo art. 6.
8. I dati di contatto del Titolare e del Responsabile della protezione dati sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, oltre che nella sezione "Privacy".
9. Il Titolare provvede inoltre a:
 - a) censire e monitorare le attività di trattamento dei dati personali facenti capo alla struttura diretta, avendo cura di annotarle all'interno del Registro delle attività di trattamento;
 - b) nominare quale Responsabile del trattamento i soggetti pubblici o privati affidatari, per conto dell'Ente, di attività e servizi che per la loro realizzazione rendono necessario il trattamento di dati personali, o i soggetti terzi che trattano dati sulla base di specifiche convenzioni;
 - c) predisporre le informazioni agli utenti di cui all'art. 14 e curarne il costante aggiornamento;
 - d) garantire l'esercizio dei diritti degli interessati previsti agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del GDPR e dar corso alle relative richieste, agevolando l'esercizio del diritto anche mediante la predisposizione di apposita modulistica disponibile sul sito Internet istituzionale, e dandone comunicazione tempestiva al DPO;
 - e) verificare che in seguito a modifica, trasferimento e/o cessazione del rapporto di lavoro, gli autorizzati al trattamento alle dirette dipendenze osservino gli obblighi relativi alla riservatezza e alla comunicazione, aggiornando le relative abilitazioni;
 - f) collaborare con il DPO al fine di consentire allo stesso l'esecuzione dei compiti e delle funzioni assegnate, assicurando l'accesso ai settori funzionali dell'Ente in termini di supporto, informazioni e input essenziali;
 - g) notificare al Garante la violazione dei dati personali (*data breach*) e provvedere alla comunicazione della violazione agli interessati, dando informativa alla Direzione Generale;
10. Nel caso di esercizio associato di funzioni e servizi, nonché per i compiti la cui gestione è affidata al Comune di Alimena da enti ed organismi statali o regionali, allorché due o più titolari determinano congiuntamente, mediante accordo, le finalità ed i mezzi del trattamento, si realizza la contitolarità di cui all'art. 26 del GDPR. L'accordo definisce le responsabilità di ciascuno in merito all'osservanza degli obblighi in tema di privacy, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt.13 e 14 del Regolamento europeo, fermo restando eventualmente quanto stabilito dalla normativa specificatamente applicabile. L'accordo può individuare un punto di contatto comune per gli interessati.

Comune di ALIMENA

Citta Metropolitana di Palermo

Articolo 4 REFERENTE O DELEGATO DEL TITOLARE

1. Un Dirigente/Responsabile P.O. o più Dirigenti/Responsabili P.O. delle strutture di massima dimensione in cui si articola l'organizzazione dell'Ente, sono nominati "Referente" o "Delegato del titolare" del trattamento delle banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza.
2. Il Referente o Delegato del titolare deve essere in grado di offrire garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, esperienza, capacità ed affidabilità, per mettere in atto le misure tecniche e organizzative di cui all'art. 9 rivolte a garantire che i trattamenti siano effettuati in conformità al GDPR.

Articolo 5 RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

1. Il Titolare nomina quali Responsabili Esteri del trattamento i soggetti pubblici o privati che trattano dati personali per conto del Comune di Alimena, secondo quanto previsto dall'art. 28 del GDPR, a prescindere dalla forma di affidamento/incarico adottata.
2. La designazione quale Responsabile del trattamento può essere inserita all'interno dell'atto di affidamento/incarico o con atto successivo, indicando la materia, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali, le categorie di interessati oltre agli obblighi che il Responsabile si impegna a rispettare con la sottoscrizione.
3. Il Titolare provvede a dare adeguate istruzioni per i trattamenti fin dalla fase di scelta del contraente, specificando le caratteristiche professionali e organizzative che i Responsabili devono possedere, in relazione alle peculiarità del servizio o del lavoro in affidamento.
4. Il Responsabile del trattamento può avvalersi di soggetti terzi, cosiddetti Sub- Responsabili, solo previa autorizzazione scritta del Titolare.
5. Come previsto dall'art. 30 del GDPR, il Responsabile del trattamento tiene un Registro delle attività di trattamento di dati personali effettuati per conto del Comune di Alimena, secondo le indicazioni dell'Articolo 10 .

Articolo 6 AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

1. Il personale dell'Ente, nell'ambito della struttura organizzativa di assegnazione, è autorizzato in via generale al trattamento dei dati personali necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Il trattamento deve avvenire con le seguenti modalità:
 - a) accedere solo ai dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati;

Comune di ALIMENA

Citta Metropolitana di Palermo

- b) trattare i dati personali di cui si viene a conoscenza per l'espletamento delle proprie funzioni, in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti che disciplinano le attività del Comune;
- c) verificare costantemente i dati, il loro aggiornamento, la loro completezza e pertinenza;
- d) custodire con cura atti e documenti contenenti dati personali ricevuti in consegna per adempiere ai compiti assegnati e restituirli al termine delle operazioni affidate;
- e) osservare scrupolosamente le misure di sicurezza predisposte nonché le istruzioni fornite dal Titolare anche con il supporto dell'Ufficio DPO;
- f) osservare, anche in seguito a modifica, trasferimento e/o cessazione del rapporto di lavoro, gli obblighi relativi alla riservatezza e alla comunicazione.

Articolo 7 DATA PROTECTION OFFICER - DPO

1. Il Data Protection Officer (DPO) – Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) - è individuato in virtù dei requisiti di esperienza, capacità professionali e affidabilità con i limiti previsti dal GDPR, artt. 37-39.
2. Il Titolare assicura che il DPO sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto e informato su tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali. A tal fine:
 - a) il parere del DPO sulle decisioni che impattano sulla protezione dei dati è obbligatorio ma non vincolante.
 - b) il DPO deve essere consultato tempestivamente dal Titolare qualora si verifichi una violazione dei dati o un altro incidente.
3. Il DPO opera in posizione di autonomia nello svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti; in particolare, non deve ricevere istruzioni in merito al loro svolgimento né sull'interpretazione da dare a una specifica questione attinente alla normativa in materia di protezione dei dati.
4. La figura di DPO è incompatibile con chi determina le finalità od i mezzi del trattamento; in particolare, risultano con la stessa incompatibili l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e di Responsabile per la transizione al Digitale, di Responsabile dei servizi informativi, di Responsabile della gestione documentale e di Responsabile del personale.
5. Il DPO è incaricato dei seguenti compiti, ai sensi dell'art. 39 del GDPR:
 - a) informare e fornire consulenza al Titolare nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e dalle altre normative relative alla protezione dei dati.
 - b) sorvegliare l'osservanza del GDPR e delle altre normative relative alla protezione dei dati, fermo restando le responsabilità del Titolare, con particolare riferimento alle attribuzioni delle responsabilità, alle attività di sensibilizzazione, formazione e controllo poste in essere dal Titolare;

Comune di ALIMENA

Citta Metropolitana di Palermo

- c) supportare il Titolare nella tenuta del Registro delle attività di trattamento di cui all'Articolo 10 , nonché nello svolgimento delle diverse attività connesse alla tutela dei dati personali, incluse le attività di informazione agli interessati, di nomina ai responsabili del trattamento e di esercizio dei diritti da parte degli interessati;
 - d) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e sorvegliarne l'elaborazione, come specificato nell'Articolo 12 .
 - e) supportare il Titolare qualora si verifichi una violazione dei dati personali o un altro incidente;
 - f) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del GDPR.
6. Nello svolgimento dei compiti affidatigli il DPO deve debitamente considerare i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo. In tal senso il DPO può:
- a) procedere ad una mappatura delle aree di attività valutandone il grado di rischio in termini di protezione dei dati;
 - b) definire un ordine di priorità nell'attività da svolgere, incentrandola sulle aree di attività che presentano maggiori rischi in termini di protezione dei dati, da comunicare al Titolare.
7. Il Titolare fornisce al DPO il supporto e le risorse necessarie per assolvere i compiti attribuiti. In particolare è assicurato:
- a) supporto attivo per lo svolgimento dei compiti da parte dei Dirigenti e dell'Organo politico-esecutivo;
 - b) supporto adeguato in termini di risorse finanziarie, infrastrutture (sede, attrezzature, strumentazione) e personale;
 - c) comunicazione ufficiale della nomina a tutto il personale, in modo da garantire che il suo ruolo e le sue funzioni siano note all'interno dell'Ente;
 - d) tempo sufficiente per l'espletamento dei compiti affidati al DPO;
 - e) accesso garantito ai settori funzionali dell'Ente in modo da avere a disposizione supporto, informazioni e input essenziali.

Articolo 8 AMMINISTRATORE DI SISTEMA

1. Il Comune di Alimena si avvale di un cosiddetto Amministratore di sistema, al fine di assicurare che il sistema informatico dell'Ente sia strutturato e gestito in modo da garantire le misure tecniche e organizzative adeguate per la necessaria protezione dei dati personali trattati.
2. L'Amministratore di sistema viene nominato dal Dirigente responsabile dei Servizi Informativi.
3. L'Amministratore di sistema collabora con il DPO fornendo allo stesso supporto ed assistenza.

Comune di ALIMENA

Citta Metropolitana di Palermo

Articolo 9 SICUREZZA DEL TRATTAMENTO

1. Il Comune di Alimena, anche attraverso il supporto dell'Amministratore di Sistema, in applicazione dell'art. 32 del GDPR mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
2. Le misure tecniche ed organizzative di sicurezza da mettere in atto per ridurre i rischi del trattamento ricomprendono: la pseudonimizzazione; la minimizzazione; la cifratura dei dati personali; la capacità di assicurare in modo costante riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente.
3. Il Titolare, con il supporto del DPO e d'intesa con il Responsabile della Transizione digitale, fa sì che chiunque agisca sotto la sua autorità e tratti dati personali sia istruito in tal senso e verifica regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
4. In particolare, il Titolare fornisce indicazioni e cautele da adottare in merito a:
 - a) uso e custodia degli strumenti di lavoro, sia per le attività lavorative svolte in presenza sia per quelle svolte in modalità di lavoro agile;
 - b) custodia dei documenti cartacei;
 - c) memorizzazione dei dati;
 - d) trasferimento di documenti elettronici di grandi dimensioni;
 - e) pubblicazione online;
 - f) utilizzo della posta elettronica;
 - g) utilizzo di fotocopiatori e stampanti in ambienti condivisi;
 - h) pulizia della postazione di lavoro;
 - i) permessi e abilitazioni.

Articolo 10 REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

1. Il Titolare è tenuto a compilare ed aggiornare un registro dei trattamenti di dati personali effettuati, contenente le informazioni previste dall'art. 30 del GDPR e in particolare:
 - a) il nome ed i dati di contatto dell'Ente, eventualmente del Contitolare del trattamento e del DPO;
 - b) le finalità del trattamento;

Comune di ALIMENA

Citta Metropolitana di Palermo

- c) la sintetica descrizione delle categorie di interessati, nonché le categorie di dati personali;
 - d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, inclusi eventuali Responsabili del trattamento incaricati;
 - e) l'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo od una organizzazione internazionale;
 - f) ove stabiliti, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
 - g) ove possibile, il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adottate, come da precedente Articolo 9 .
2. Il Registro è tenuto in formato elettronico e viene aggiornato dal Titolare con il supporto del DPO in modo da garantirne l'adesione alla realtà organizzativa e ai trattamenti effettuati.
3. Anche i Responsabili del trattamento sono tenuti a conservare un Registro delle attività di trattamento di dati personali effettuati per conto del Comune di Alimena. Il Registro deve contenere le seguenti informazioni:
- a) nome e dati di contatto del Responsabile in riferimento ai trattamenti effettuati per conto del Comune di ALIMENA;
 - b) categorie di trattamento effettuati;
 - c) se autorizzato, l'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, con relativa identificazione e documentazione delle garanzie adeguate;
 - d) descrizione delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate.
4. Ove richiesto, il Responsabile mette il Registro a disposizione del Titolare, e questi lo mette a disposizione dell'autorità di controllo.

Articolo 11 VIOLAZIONE DEI DATI (DATA BREACH)

1. Per violazione dei dati personali ("data breach") si intende la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente direttamente o tramite Responsabili del trattamento.
2. Il Titolare, ove ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati, provvede alla notifica della violazione al Garante Privacy. La notifica dovrà avvenire entro 72 ore e comunque senza ingiustificato ritardo, e deve avere il contenuto minimo previsto dall'art. 33 del GDPR.
3. Il Responsabile del trattamento è obbligato ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione.
4. I principali rischi per i diritti e le libertà degli interessati conseguenti ad una violazione, sono i seguenti:

Comune di ALIMENA

Citta Metropolitana di Palermo

- a) danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche;
 - b) perdita del controllo dei dati personali;
 - c) limitazione dei diritti, discriminazione;
 - d) furto o usurpazione d'identità;
 - e) perdite finanziarie, danno economico o sociale.
 - f) decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione;
 - g) pregiudizio alla reputazione;
 - h) perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale (sanitari, giudiziari).
5. Se il Titolare ritiene che il rischio per i diritti e le libertà degli interessati conseguente alla violazione rilevata sia elevato, allora deve, ai sensi dell'art. 34 del GDPR, informare questi ultimi, senza ingiustificato ritardo, con un linguaggio semplice e chiaro. Anche la comunicazione all'interessato deve contenere almeno le informazioni e le misure di cui al citato art. 33.
6. Il Titolare deve opportunamente documentare le violazioni di dati personali subite, anche se non comunicate alle autorità di controllo, nonché le circostanze ad esse relative, le conseguenze e i provvedimenti adottati o che intende adottare per porvi rimedio. Tale documentazione, condivisa con il DPO, deve essere conservata con la massima cura e diligenza in quanto può essere richiesta dal Garante Privacy al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del GDPR.
7. Il Titolare approva, mediante comunicazione sulla Intranet aziendale e pubblicazione nell'apposito canale Privacy, una procedura di data breach, che descrive in modo dettagliato la procedura da seguire in caso di violazione dei dati personali.

Articolo 12 VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (DPIA)

1. Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede l'uso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare, prima di effettuare il trattamento, deve attuare una valutazione dell'impatto del medesimo trattamento ai sensi dell'art. 35 del GDPR, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità dello stesso trattamento.
2. Ai fini della decisione di effettuare o meno la DPIA il Titolare tiene conto degli elenchi redatti dal Garante privacy relativi alle tipologie di trattamento soggetti o non soggetti a valutazione, ai sensi dell'art. 35, c. 4-6 del GDPR.
3. Il Titolare può consultare il DPO in merito a condurre o meno una DPIA, quale metodologia adottare, se condurre la DPIA con risorse interne ovvero externalizzandola, quali salvaguardie applicare, comprese misure tecniche e organizzative, per attenuare i rischi delle persone interessate, se la DPIA sia stata condotta correttamente o meno e se le conclusioni raggiunte (procedere o meno con il trattamento, e quali salvaguardie applicare) siano conformi al

Comune di ALIMENA

Citta Metropolitana di Palermo

Regolamento europeo.

4. Quando, dopo aver effettuato la DPIA, il Titolare del trattamento, con l'ausilio del DPO, dovesse ritenere che la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati presenti ancora un rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati consulterà il Garante Privacy in sede di consultazione preventiva, ai sensi dell'art. 36 del GDPR, prima di procedere al trattamento dei dati personali.

Articolo 13 DIRITTI DEGLI INTERESSATI

1. Gli interessati hanno il diritto di ricevere, nel momento in cui i dati personali vengono raccolti, tutte le informazioni previste dagli artt. 13-14 in merito al trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Alimena (cosiddette "informative"). Tali informazioni devono essere rese in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata l'identità dell'interessato.
2. Gli interessati hanno inoltre il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali trattati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto della portabilità dei dati, come previsto negli articoli 15-22 del GDPR.
3. Al fine di agevolare l'esercizio da parte degli interessati dei diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento europeo, il Comune di Alimena mette a disposizione sul proprio sito Internet, nella sezione "Privacy", un apposito modulo, non esclusivo.
4. L'istanza deve essere indirizzata al Titolare o al Dirigente della struttura dove sono trattati i dati, che dovranno darne tempestiva comunicazione al DPO.
5. Qualora il trattamento coinvolga altre strutture, il Dirigente ricevente l'istanza ne dà comunicazione agli altri Dirigenti che detengono i dati personali dell'interessato, informandone il DPO.
6. Se il trattamento è effettuato da soggetti terzi Responsabili del trattamento, sull'istanza è competente a rispondere il Dirigente che ha provveduto alla nomina del soggetto.
7. Il riscontro all'istanza deve essere fornito, senza ingiustificato ritardo, e comunque entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa. Tale termine può essere prorogato di ulteriori due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste, dandone in ogni caso comunicazione al richiedente con le dovute motivazioni entro trenta giorni dal ricevimento.

Articolo 14 TRASPARENZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Comune di ALIMENA

Citta Metropolitana di Palermo

1. Il Comune di Alimena presta particolare attenzione nell'effettuare un corretto bilanciamento tra le esigenze in materia di tutela dei dati personali, trasparenza amministrativa ed accesso agli atti amministrativi.
2. Su tutti i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33., sugli atti pubblicati all'interno dell'Albo pretorio, nonché sugli eventuali ulteriori documenti pubblicati sul sito internet istituzionale, vengono apposti opportuni "omissis" in corrispondenza dei dati personali eccedenti, oltre alle limitazioni legate ad ulteriori interessi privati soggetti a tutela, quali ad esempio dati di natura commerciale.
3. Analoghe cautele vengono adottate per la documentazione rilasciata a seguito di istanze di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 241/90, nonché sui documenti pubblicati all'interno della Intranet aziendale.

Articolo 15 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. Il personale operante presso le unità organizzative dell'Ente è tenuto al segreto d'ufficio e professionale; non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalla normativa vigente e dai Regolamenti dell'Ente

Articolo 16 RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato con le presenti disposizioni, si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e alle disposizioni contenute nei provvedimenti della Autorità Garante per la Protezione dei dati personali e del Comitato europeo per la protezione dei dati personali.



Comune di Alimena

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Dirigente del AREA 1 AMMINISTRATIVA a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Alimena, 21/03/2025

Il Dirigente del
AREA 1 AMMINISTRATIVA

RITA CALABRESE



Numero Proposta: 14/2025 del 21/03/2025

Ufficio Proponente: AREA 1 AMMINISTRATIVA

Delibera N° _____ del _____

Comune di Alimena

Città Metropolitana di Palermo

SEDUTA

Data della seduta: _____ Ora: _____

ASSENTI:

PRESENTI:

ESITO DECISIONALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO



Numero Proposta: 13/2025 del 21/03/2025

Ufficio Proponente: AREA 1 AMMINISTRATIVA

Delibera N° _____ del _____

Comune di Alimena

Città Metropolitana di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Presa d'atto dimissioni del consigliere dimesso FURCA LORELLA

- Amministratore proponente:
- Responsabile dell'Area: RITA CALABRESE
- Parere Contabile: NON DOVUTO

ANNOTAZIONI

VARIE:

Ai sensi dell'Art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, sulla proposta della deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: NON DOVUTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la Determina Sindacale n. 50 del 24/12/2024 con la quale sono state affidate alla sottoscritta Dott.ssa Rita Calabrese le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa ed Affari Generali sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizione e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni, ad oggetto:

Dimissioni del Consigliere Comunale Dott.ssa Furca Lorella

Premesso che con nota n. 1874 assunta al protocollo dell'Ente, in data 24/02/2025 il consigliere Furca Lorella ha rassegnato **personalmente** le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale;

Visto l'art. 38, comma 8 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che recita:

“Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 14”;

Visto l'art. 45, comma 1 del predetto d.lgs. n. 267/2000, il quale dispone che il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto;

Che occorre provvedere alla surroga, onde ricostituire il plenum, con il primo dei non eletti della lista n. 1 “Noi siamo Alimena”;

Preso atto dal verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale, che non risultano ulteriori candidati non eletti appartenenti alla lista del dimissionario, e che, pertanto, non si può procedere alla surroga del consigliere dimissionario.

Ritenuto provvedere in merito;

PROPONE

- di prendere atto delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale presentate da Lorella Furca in data 24/02/2025 giusta nota acquisita al protocollo al n. 1874;
- che non risultano ulteriori candidati non eletti appartenenti alla lista del dimissionario, e che, pertanto, non si può procedere alla surroga del consigliere dimissionario;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile Dell'Area Amministrativa

F.to Dott.ssa Rita Calabrese

PARERI

Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 23.12.2000, n. 30, la sottoscritta esprime il seguente parere sulla presente proposta di deliberazione:

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica

Il Responsabile Dell'Area Amministrativa

F.to Dott.ssa Rita Calabrese



Comune di Alimena

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Presa d'atto dimissioni del consigliere dimesso FURCA LORELLA

Il Dirigente del AREA 1 AMMINISTRATIVA a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Alimena, 21/03/2025

Il Dirigente del
AREA 1 AMMINISTRATIVA

RITA CALABRESE



Numero Proposta: 13/2025 del 21/03/2025

Ufficio Proponente: AREA 1 AMMINISTRATIVA

Delibera N° _____ del _____

Comune di Alimena

Città Metropolitana di Palermo

SEDUTA

Data della seduta: _____ Ora: _____

ASSENTI:

PRESENTI:

ESITO DECISIONALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO

REGOLAMENTO
PER LA RIPRESA AUDIO-VIDEO IN DIRETTA STREAMING
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI ALIMENA

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’

1. Il Comune di Alimena, perseguendo i principi di trasparenza e pubblicità, utilizza le riprese audio video delle sedute consiliari e promuove la loro diffusione, nell'ottica di favorire la partecipazione della cittadinanza all'attività politica e amministrativa dell'Ente.
2. Il presente regolamento disciplina il servizio di ripresa e trasmissione, in streaming, su internet tramite pagina Web o Social Network del Comune o su rete televisiva, delle sedute pubbliche ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale di Alimena.
3. Le indicazioni di accesso alla piattaforma dedicata alle sedute di Consiglio Comunale in streaming saranno specificate negli avvisi di convocazione delle sedute consiliari.
4. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

ART. 2 – MODALITA’ DI RIPRESA

1. Il Comune procede direttamente, con mezzi o impianti propri e con l’eventuale supporto tecnico incaricato esterno, alla registrazione audio-video delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale.
2. Le trasmissioni in streaming delle sedute consiliari devono essere trasmesse per intero. Salvo quanto previsto al successivo art. 4, non sono ammesse riprese e trasmissioni parziali e gli interventi devono essere trasmessi integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo né interruzioni.
3. É vietata ogni forma di commercializzazione del materiale trasmesso, da chiunque sia effettuata.
4. Nei confronti delle videoregistrazioni non è esercitabile il diritto di accesso in quanto non costituenti documento amministrativo.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale può comunque concedere l’accesso alle riprese conservate in archivio, per esclusive ragioni di studio e di ricerca, previa motivata richiesta.

ART. 3 - RIPRESE STREAMING E ARCHIVIO COMUNALE

1. Detto regolamento attribuisce alla diffusione in streaming (videoriprese in diretta o differita) delle sedute pubbliche la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all’attività politico-amministrativa dell’Ente.
2. Le trasmissioni streaming delle sedute consiliari dovranno essere svolte in diretta.
3. È sempre possibile la ripresa e la trasmissione in differita.
4. Le riprese video potranno essere messe a disposizione dei cittadini in un archivio consultabile sul sito istituzionale, archiviate secondo le norme tecniche di cui al Codice dell’amministrazione digitale.

5. I video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale senza modificazione alcuna, salvo altre ragioni o limiti di natura tecnica.

6. Il diritto all'oblio consegue alla pubblicazione per la durata di anni 5 sul sito istituzionale.

7. Dopo i 5 anni dalle videoriprese, ovvero dalla loro pubblicazione on line, le registrazioni verranno cancellate nel successivo anno, predisponendo apposito verbale (quelle dell'anno 2024 verranno cancellate entro l'anno 2030, quelle dell'anno 2025 entro l'anno 2031).

8. La cancellazione avverrà su base delle annualità di riferimento.

ART. 4 – COMPETENZA IN MATERIA DI RIPRESE AUDIO-VIDEO - TUTELA PRIVACY

1. L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Presidente del Consiglio.

2. Le telecamere preposte alla ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo da evitare che il pubblico venga inquadrato, limitandosi a riprendere lo spazio riservato al Consiglio Comunale (i Consiglieri, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano, e in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta). I consiglieri durante i lavori del Consiglio, non possono in nessun modo impedire le riprese audio visive né possono essere esclusi dalla ripresa.

3. Il Presidente del Consiglio:

- a) ha l'obbligo di fornire, preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini nonché l'avvertenza di rispettare le norme in materia di tutela dei dati personali; all'uopo verranno affissi avvisi chiari e sintetici, indicanti l'esistenza delle videocamere e della successiva diffusione sui canali comunicativi di cui sopra, all'accesso di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa, al fine di informare i partecipanti, ivi compresi gli eventuali relatori e dipendenti con funzioni di assistenza;
- b) invita, all'inizio di ogni seduta, tutti i Consiglieri - ed eventuali altri soggetti autorizzati ad intervenire nella seduta - ad adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele al fine di tutelare l'altrui diritto alla riservatezza;
- c) ha facoltà di togliere la parola all'interveniente, ordinare la sospensione e/o l'annullamento delle riprese audiovisive in caso di disordini in aula e di violazione delle norme in materia di tutela dei dati personali;
- d) dispone la sospensione e/o l'annullamento delle riprese audiovisive qualora nell'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta, ai sensi del vigente regolamento del Consiglio Comunale, che richiedano l'esplicito riferimento a dati personali, per impedire la successiva diffusione del materiale.
- e) al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" l'art. 9, comma 1, del GDPR 2016/679 dispone che: "sono assolutamente vietate le riprese audiovisive relative a discussioni consiliari che hanno per oggetto dati che attengano lo stato di salute, dati giudiziari o altri dati personali sensibili ai sensi della legge vigente in materia di tutela della privacy".

ART. 5 - SICUREZZA DELLE BANCHE DATI E LORO TRATTAMENTO

1. Le operazioni di registrazione video e audio verranno effettuate da un addetto dell'ufficio competente ovvero da un incaricato esterno all'uopo individuato e saranno messe a disposizione dei cittadini sia "on line" sia secondo modalità "archivio" e saranno visionabili sul sito dell'Amministrazione Comunale di Alimena o Social Network del Comune.

2. Titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese è individuato nel Comune di Alimena ed il Responsabile del trattamento verrà individuato con apposito atto da parte del dirigente del servizio competente. Di tale provvedimento verrà fornita adeguata informazione anche attraverso la sezione del sito dedicata alla trasmissione delle riprese audio e video del Consiglio Comunale.

3. Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa è ugualmente individuato quale responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.

4. Il soggetto privato che chiede l'autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente nella domanda il nome del responsabile del trattamento dei dati.

ART.6 - AUTORIZZAZIONE PER L'ACCESSO DELLE STRUMENTAZIONI E RIPRESE AUDIOVISIVE NELLE SEDUTE

1. Fatte salve le riprese e la diffusione delle sedute consiliari effettuate direttamente dal Comune o dal soggetto affidatario del servizio per conto del Comune, i soggetti terzi che intendano eseguire l'attività di videoripresa e diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati: - modalità delle riprese; - finalità perseguite; - modalità di trasmissione (televisiva, radiofonica, tramite web, in diretta, in differita).

2. Il Presidente del Consiglio Comunale, raccolta la comunicazione, potrà rilasciare al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese.

3. L'autorizzazione da parte del presidente del Consiglio Comunale comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR), restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

4. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse, a non inserire commenti in sovrapposizione.

ART. 7 – GESTIONE DEI DISSERVIZI

1. I lavori del Consiglio dovranno procedere e non potranno essere interrotti qualora si verificasse un mal funzionamento del sistema di ripresa audiovisivo.

2. Il Presidente del Consiglio, in questi casi, dovrà attivarsi nel più breve tempo possibile al fine di consentire il ripristino dell'operatività.

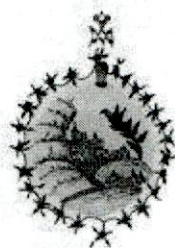
ART. 8 – NORME DI RINVIO

1. Le norme del presente regolamento integrano, senza sostituire, le altre disposizioni di legge in materia di tutela del diritto alla riservatezza e tutela del diritto di accesso alla documentazione amministrativa.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento UE 2016/679 (GDPR) e ss.mm. e ii.

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

1. La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.



COMUNE DI ALIMENA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n.07/2025 del 31 marzo 2025

Parere su proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.12/2025 del 18.03.2025 avente come oggetto:
“Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2025 e presa d'atto del PEF 2024-2025”

Il Luca Orlando, Revisore Unico dei Conti,

PREMESSO

che il Responsabile del Settore –Area Economico Finanziaria, ha trasmesso richiesta parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.12/2025 del 18.03.2025 avente come oggetto: ***“Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2025 e presa d'atto del PEF 2024-2025”***

RICHIAMATO

l'art. 239 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dove al comma 1, lettera b) punto 7, prevede che, l'Organo di Revisione esprima parere sulle *“proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali”*;

VISTI

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge Finanziaria 2020), all'art. 1, comma 738 ha abolito l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 28.06.2024 avente per oggetto il Piano Finanziario Tari anno 2024-2025;
- il Piano Economico Finanziario 2024-2025;
- il gettito complessivo, della Tassa TARI per l'anno 2025, di € 324.015,00 e che in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, come risulta dal Piano Finanziario Tari 2024-2025;

CONSIDERATO

- che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2024-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il *tool* proposto da ARERA;
- gli ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;
- che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario Tari, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l'anno 2025;
- che le tariffe si dividono in domestiche e non domestiche
- che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTI

- i pareri favorevoli sia di regolarità tecnica che di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario
- il D.Lgs n. 267/2000 ed il D. Lgs. 118/2011;
- la Legge Regionale n. 48/91 sull'ordinamento delle Autonomie locali;
- lo Statuto ed il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, avente ad oggetto:
“Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2025 e presa d'atto del PEF 2024-2025”

Palermo, lì 31 marzo 2025



Firmato digitalmente da:
ORLANDO LUCA
Firmato il 31/03/2025 19:34
Seriale Certificato: 3009394
Valido dal 27/11/2023 al 27/11/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Organo di revisione

dott. Luca Orlando



COMUNE DI ALIMENA

Provincia di Palermo
Cod. Fisc. 00429940828
Tel. 0921 646947 - Fax. 0921 646470
Area Amministrativa

Il Responsabile dell'Area Amministrativa sottopone all'esame del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

“Lettura ed approvazione verbali precedente seduta”.

Visti i verbali contrassegnati: dal n. 1 al n. 10 adottati nelle sedute consiliare del 18/02/2025 e 19/02/2025:

n. 1 - Verbale di apertura e rinvio della seduta del 18-02-2025

n. 2 - Verbale di rinvio della seduta al giorno successivo 19-02-2025

n. 3 - Lettura ed approvazione verbali precedenti sedute; **APPROVATA**

n. 4 – Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobili per il triennio 2025 – 2027, redatto ai sensi dell'art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge n. 133 del 06 agosto 2008 e s.m.i.; **APPROVATA CON I.E.**

n. 5 – Approvazione Documento Unico di programmazione (D.U.P.) – Semplificato - 2025 – 2027; **APPROVATA CON I.E.**

n. 6 – Approvazione Bilancio di Previsione 2025/2027 e relativi allegati (art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs. N. 118/2011); **APPROVATA CON I.E.**

n. 7 – Adeguamento costo di costruzione, previste dagli artt. nn. 16, 17 e 19 del T.U. Edilizia, recepiti con modifiche degli art. 7, 8 e 9 della L.R. 10 agosto 2016, n. 16, da applicare con decorrenza dal 1° gennaio 2025; **APPROVATA CON I.E.**

n. 8 - Aggiornamento Catasto Incendi, ai sensi dell'art. 10 c. 2 L. 353/2000, recepita in Sicilia con L.R. 16/96, modificata con L.R. 14/06. Approvazione aggiornamento Catasto Incendi in merito alle aree percorse dal fuoco anno 2023; **APPROVATA CON I.E.**

n. 9 - REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI. APPROVAZIONE; **APPROVATA CON I.E.**

n. 10 - APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA RIPRESA AUDIO-VIDEO IN DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LORO DIFFUSIONE”; **RINVIATA**

Ritenuto sottoporre gli stessi all'approvazione del consesso;

Visti gli artt. 186 e 187 dell'O.R.EE.LL.;

PROPONE

DI APPROVARE i verbali contrassegnati: dal n. 1 al n. 10 adottati nelle sedute consiliare del 18/02/2025 e 19/02/2025:

n. 1 - Verbale di apertura e rinvio della seduta del 18-02-2025

n. 2 - Verbale di rinvio della seduta al giorno successivo 19-02-2025

n. 3 - Lettura ed approvazione verbali precedenti sedute; **APPROVATA**

n. 4 – Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobili per il triennio 2025 – 2027, redatto ai sensi dell'art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge n. 133 del 06 agosto 2008 e s.m.i.; **APPROVATA CON I.E.**

n. 5 – Approvazione Documento Unico di programmazione (D.U.P.) – Semplificato - 2025 – 2027; **APPROVATA CON I.E.**

n. 6 – Approvazione Bilancio di Previsione 2025/2027 e relativi allegati (art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs. N. 118/2011); **APPROVATA CON I.E.**

n. 7 – Adeguamento costo di costruzione, previste dagli artt. nn. 16, 17 e 19 del T.U. Edilizia, recepiti con modifiche degli art. 7, 8 e 9 della L.R. 10 agosto 2016, n. 16, da applicare con decorrenza dal 1° gennaio 2025; **APPROVATA CON I.E.**

n. 8 - Aggiornamento Catasto Incendi, ai sensi dell'art. 10 c. 2 L. 353/2000, recepita in Sicilia con L.R. 16/96, modificata con L.R. 14/06. Approvazione aggiornamento Catasto Incendi in merito alle aree percorse dal fuoco anno 2023; **APPROVATA CON I.E.**

n. 9 - REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI. APPROVAZIONE; **APPROVATA CON I.E.**

n. 10 - APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA RIPRESA AUDIO-VIDEO IN DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LORO DIFFUSIONE”; **RINVIATA**

L'Istruttore Amministrativo proponente
Dott.ssa Maria Anna Gangi Chiodo